

CONVENZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DI BORSE DI DOTTORATO  
ATTIVATE AI SENSI DEL D.M. 24 APRILE 2024, N. 630 – 40° CICLO – A.A. 2024/2025

TRA

l'**Università degli Studi della Basilicata** (di seguito denominata "**Università**"), con sede legale in Via Nazario Sauro n. 85, c.a.p. 85100, Potenza (PZ), C.F. 96003410766, P.IVA n. 04301530723, rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Ignazio Marcello MANCINI,

E

**A.T.E.R. Potenza**, Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Potenza (di seguito denominata "**Impresa**"), con sede legale in Via Manhes n. 33 Potenza, P.I. 00090670761 e codice Ateco 841230, rappresentata dall'Arch. Vincenzo DE PAOLIS, debitamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione, indirizzo e-mail [info@aterpotenza.it](mailto:info@aterpotenza.it),

entrambe di seguito denominate congiuntamente anche "le Parti",

VISTI

- la **Legge 30 dicembre 2010, n. 240** "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- il **D.M. 14 dicembre 2021, n. 226** "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- il **D.M. 24 aprile 2024, n. 630** che, nell'ambito dell'iniziativa NextGenerationEU, ha attribuito alle Università, per l'anno accademico 2024/2025, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" - Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese", 2.868 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di corsi di dottorato innovativi accreditati (XL ciclo – Anno Accademico 2024/2025);
- le FAQ MUR pubblicate sul sito [www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa](http://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa) in data 03/04/2022;
- l'art. 1 del citato D.M. 630/2024 che definisce le **imprese** come "*al paragrafo 2 'Nozione di impresa e attività economica' della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi della quale: '(...) la nozione di*

*impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività. Ai fini del presente decreto possono essere considerati altresì, a titolo esemplificativo, i soggetti quali le Aziende sanitarie locali, le Società consortili di tipo S.C.A.R.L., le aggregazioni di soggetti pubblici e privati dotate di autonoma personalità giuridica (ad es., 'Ecosistemi dell'innovazione', 'Partenariati estesi', 'Centri Nazionali' e 'Cluster tecnologici nazionali'), le reti di impresa, le associazioni di imprese e gli ordini professionali, con riserva di verifica – ove necessario – della sussistenza di tale qualificazione”;*

- il **D.M. 23 febbraio 2022, n. 247** con il quale è stato rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca in € 16.243,00, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
- lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. n. 88 del 12 aprile 2012;
- il Regolamento dei Corsi di Dottorato dell'Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. 106 dell'8 marzo 2022;
- il Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. n. 278 del 27 luglio 2011;

#### **PRESO ATTO CHE**

- il D.M. n. 630/2024 intende sostenere la **promozione** e il **rafforzamento** dell'alta formazione e la specializzazione post-laurea di livello dottorale nelle aree delle Key Enabling Technologies, mediante programmi di dottorato;
- ai sensi del sopra citato D.M., le risorse a valere sul PNRR nell'ambito della Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” - Investimento 3.3, sono finalizzate al cofinanziamento di borse per dottorati innovativi per un importo unitario pari a € 60.000,00 la cui restante quota, fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa, dovrà essere cofinanziata da imprese individuate dai soggetti attuatori, tra cui le Università statali, e non statali legalmente riconosciute incluse le Università telematiche e gli istituti universitari a ordinamento speciale destinatari di tali risorse;
- il **costo unitario** per una borsa di dottorato è pari a € 70.000,00 per l'intero triennio previsto, di cui € 10.000,00 a carico dell'impresa;

- l'Università è risultata beneficiaria di quota parte delle suddette risorse, come rappresentato nella **Tabella A** allegata al D.M. 630/2024;
- il **costo effettivo di una borsa di dottorato**, ai sensi dei predetti DM n. 226/2021 e DM n. 247/2022, è pari a € 60.108,69, comprensivo dell'importo totale della borsa lordo amministrazione, oneri di legge inclusi, al quale va aggiunto il budget pari ad almeno il 10% dell'importo della borsa, che, nel caso di Dottorati di Interesse Nazionale, è pari ad almeno il 20%, finalizzato alle attività di ricerca in Italia e all'estero del borsista, nonché l'eventuale maggiorazione, per i periodi di soggiorno all'estero, pari al 50% dell'importo lordo amministrazione della borsa;
- l'art. 7 del D.M. 630/2024 prevede tra i **criteri di ammissibilità e valutazione** periodi obbligatori di studio e ricerca, da trascorrere in impresa (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi) e da trascorrere all'estero (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi);
- l'Università ha attivato per il XL Ciclo, presso il Dipartimento delle culture europee e del mediterraneo, il Corso di Dottorato di Ricerca in "Cities and Landscapes: Architecture, Archaeology, Cultural Heritage, History and Resources", della durata di tre anni;
- l'Impresa si è resa disponibile, tramite trasmissione di apposita **lettera di intenti in data 16 maggio 2024**, a cofinanziare n. 1 (una) borsa di studio per il predetto Corso di Dottorato di Ricerca in "Cities and Landscapes: Architecture, Archaeology, Cultural Heritage, History and Resources" (XL ciclo – a.a. 2024/2025, 2025/2026, 2027/2028) dell'Università, nell'ambito della dotazione assegnata alla stessa Università dal MUR ai sensi del sopra citato D.M. 630/2024 e a stipulare, per tale finanziamento, apposita convenzione;
- Il conferimento della borsa di dottorato oggetto della presente Convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro subordinati né con l'Università né con l'Impresa;
- le Parti intendono promuovere attività di interesse comune per lo sviluppo congiunto della seguente tematica di ricerca della borsa PNRR – ex D.M. 630/2024: *"L'edilizia sociale per la città sostenibile. Modelli di informatizzazione per la gestione del patrimonio immobiliare dell'ATER di Potenza e per la riqualificazione"*.

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## ART. 2 – OGGETTO

L'Impresa e l'Università cofinanziano la borsa di studio oggetto della presente Convenzione, bandita dall'Università nell'ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in **"Cities and Landscapes: Architecture, Archaeology, Cultural Heritage, History and Resources"** (XL ciclo – a.a. 2024/2025), afferente al Dipartimento delle culture europee e del mediterraneo, e sarà dedicata allo svolgimento della seguente tematica di ricerca della borsa PNRR – ex. D.M. 630/2024: ***"L'edilizia sociale per la città sostenibile. Modelli di informatizzazione per la gestione del patrimonio immobiliare dell'ATER di Potenza e per la riqualificazione"***.

## ART. 3 – COFINANZIAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO

L'Impresa si impegna a versare all'Università un importo pari a € 10.000,00 (diecimila) per il cofinanziamento della borsa PNRR – D.M. 630/2024.

Eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione di sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, con effetto dalla data di decorrenza dell'aumento, saranno per il 50% a carico dell'Impresa.

## ART. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO

1. Il cofinanziamento della borsa PNRR – D.M. 630/2024, di cui all'art. 3, sarà erogato dall'Impresa in un'**unica soluzione** (€ 10,000,00) entro e non oltre 30 giorni dalla data di apposita comunicazione trasmessa dall'Università.
2. Il versamento a favore dell'Università dovrà essere effettuato utilizzando la piattaforma **PagoPA**, in quanto canale obbligatorio per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 2, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD (D. Lgs. 82/2005) e dell'art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012, presente sul Portale della Regione Basilicata, a cui si accede con Spid (Portale Regione → PagoPA → Pagamenti spontanei → Seleziona Ente → Università degli Studi della Basilicata → Seleziona un pagamento → Borse di studio, indicando la causale "Co-finanziamento Borsa Dottorato XL ciclo).
3. Le somme eventualmente non utilizzate, giusto Decreto Mur di revoca parziale, a seguito di rinuncia, decadenza e cessazione della/del dottoranda/o titolare della borsa finanziata, previo accordo con l'Impresa, potranno essere trattenute dall'Università per finalità comunque correlate al dottorato di ricerca (finanziamento di nuove borse di dottorato, gestione costi per attività di coordinamento...).
4. In caso di mancata assegnazione della borsa finanziata per assenza o rinuncia di candidati idonei, la borsa potrà essere eventualmente bandita per il ciclo successivo, previo accordo con l'Impresa.

## ART. 5 – IMPEGNI DELLE PARTI

### 1. Le Parti si impegnano congiuntamente a:

- a) realizzare il progetto formativo e di ricerca della borsa PNRR – DM 630/2024 (ALL. A – Progetto di Ricerca PNRR – DM 630/2023);
- b) individuare un supervisore accademico e un co-supervisore aziendale per la/il dottoranda/o selezionata/o, definendone rispettivi ambiti di competenza;
- c) mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca della/del dottoranda/o selezionata/o (laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati, risorse per il calcolo elettronico, ...);
- d) rendicontare periodicamente le attività svolte e i risultati raggiunti dalla/dal dottoranda/o, secondo quanto stabilito dal DM 630/2024;
- e) coinvolgere la/il dottoranda/o in riunioni congiunte di coordinamento delle attività di ricerca oggetto della presente convenzione;
- f) garantire il rispetto dell'art. 17 Regolamento UE n. 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- g) favorire, secondo quanto stabilito dal DM 630/2024, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca sia nell'ambito dell'attività delle imprese cofinanziatrici, anche nella prospettiva del trasferimento tecnologico, sia in ambito scientifico, mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".

### 2. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, le Parti, compatibilmente con le norme interne all'Ateneo sul Dottorato di Ricerca, concordano altresì che:

- a) La Commissione per l'esame finale, ai fini del conferimento del titolo di Dottore di Ricerca, del dottorando/della dottoranda cui sarà assegnata la borsa oggetto della presente Convenzione comprenderà anche un rappresentante dell'impresa, esperto nella materia oggetto del tema di ricerca, individuato congiuntamente dall'Impresa e dall'Università.
- b) Il Collegio dei Docenti, nominato dall'Università, è composto da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati.

Al Collegio dei Docenti potrà partecipare un esperto dell'Impresa. La cooptazione o nomina avverrà secondo le disposizioni contenute nel Regolamento interno del Corso di Dottorato.

- c) Rappresentanti dell'impresa potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei docenti che avranno a oggetto la didattica del corso e altri argomenti di eventuale interesse;

3. **L'Università** si assume la responsabilità di:

- a) ottemperare a tutti gli adempimenti rispetto alla gestione amministrativa della suddetta borsa di studio e provvederà ad assegnare la borsa di dottorato a seguito di procedura selettiva pubblica disciplinata secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia e dal relativo bando;
- b) provvedere ad erogare la borsa di studio alla candidata/o utilmente collocato in graduatoria, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;
- c) informare tempestivamente l'Impresa circa l'esito del concorso e a dare comunicazione di eventuale rinuncia e/o esclusione dal Corso del beneficiario della borsa di studio;
- d) provvedere alla programmazione didattica del Corso, nonché a svolgere le attività didattiche;
- e) supervisionare le attività della/del dottoranda/o, per tramite del Supervisore designato dal Collegio dei docenti del Corso di Dottorato;
- f) gestire la carriera della/del dottoranda/o;
- g) organizzare, in accordo con l'Impresa, eventuali eventi di formazione e/o divulgazione dei risultati della ricerca, assicurando, ove possibile, la protezione di eventuali segreti commerciali ai sensi del Decreto legislativo 30/2005.

4. **L'Impresa:**

- a) si impegna ad accogliere, per un periodo di **6 (sei) mesi** la/il dottoranda/o presso la propria sede e i propri laboratori, o presso una sede e relativi laboratori concordati con il tutor universitario, per effettuare l'attività di ricerca di interesse comune (ALL. A);
- b) individua quale tutor aziendale, che collaborerà con il supervisore universitario nella gestione e nel controllo delle attività formative e di ricerca svolte dal dottorando, il dott. Pierluigi ARCIERI (e-mail [arcierip@gmail.com](mailto:arcierip@gmail.com)).
- c) si impegna a garantire la frequenza delle attività previste dal piano formativo individuale e assicurare la disponibilità delle risorse e delle strutture necessarie per lo svolgimento della parte di attività di formazione e ricerca della/del dottoranda/o presso la sua sede, senza alcun onere per l'Università.

## ART. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi contro infortuni e per responsabilità civile limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al dottorato svolte anche presso altre strutture.
2. L'Impresa provvede a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle ricerche e garantiscono la sicurezza dei propri locali e laboratori.

## ART. 7 – APPARTENENZA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DISSEMINAZIONE

1. **Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:**

**Risultato:** risultato dell'attività di ricerca potenzialmente atto ad essere depositato/brevettato/registrato o altrimenti tutelato mediante uno o più diritti di proprietà intellettuale (es. opere scientifico-letterarie, software, banche dati, immagini fotografiche, informazioni e dati riservati, invenzioni, know-how, disegni e modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, etc.), ai sensi del D.lgs. 30/2005 e della Legge 633/1941.

**Particolari Opere dell'Ingegno:** Le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge sul Diritto d'Autore e dal CPI.

**Risultati tutelabili:** tutti i risultati derivanti dall'attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili sia di formare oggetto di brevetto o di registrazione sia di protezione come il know-how, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell'Ingegno.

**Background:** le informazioni sotto qualsiasi forma detenute dalle Parti prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, euro-unitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzato o comunque conseguito da una Parte prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della Convenzione.

**Sideground:** tutti i risultati, brevettabili o meno, compreso il know-how, sviluppati dalle Parti autonomamente e in parallelo all'attività disciplinata nella presente convenzione, messi a disposizione nel Programma di Ricerca del dottorato innovativo oggetto della Convenzione.

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background e Sideground, e si impegna a conservarne la confidenzialità dell'altra, compresi i segreti commerciali, con l'adozione di tutti gli strumenti tecnologici e contrattuali utili a tal fine.

Ciascuna Parte avrà facoltà di mettere a disposizione il proprio Background e Sideground a titolo non esclusivo e gratuito del dottorando, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo e chiaramente identificato come tale, salvo che ciascuna Parte non segnali, elementi di Background e di Sideground che, per ragioni oggettive, non possono essere in alcun modo condivisi

2. Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni degli atenei sede di dottorato, i diritti di proprietà intellettuale sui risultati del programma di dottorato co-finanziato in base alla presente Convenzione, così come, a titolo puramente semplificativo e non esaustivo, invenzioni di prodotto o di processo, modelli, soluzioni tecniche e di design, i materiali, i dati, i prototipi, le possibili applicazioni nonché eventuali soluzioni metodologiche e/o tecnologiche, sono attribuiti al 50% all'Università e al 50% all'Impresa, salva diversa pattuizione delle Parti e fatto sempre salvo il diritto morale dell'inventore/autore di essere riconosciuto tale.
3. Qualora fra i risultati della ricerca ci sia un'invenzione e una delle Parti non abbia fornito alcun contributo inventivo, i diritti di proprietà intellettuale su tale invenzione saranno di esclusiva titolarità dell'altra Parte, che si assumerà tutti gli oneri connessi con la protezione del Risultato.

#### **ART. 8 - COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la/il dottoranda/o è tenuta/o alla pubblicazione della tesi in archivio ad accesso aperto secondo la legge italiana e relativi regolamenti di Ateneo. L'Impresa dichiara a proposito di conoscere il Regolamento dei Corsi di Dottorato dell'Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. 106 dell'8 marzo 2022, e in particolare la previsione per cui le Tesi di dottorato sono rese accessibili ad accesso aperto, salvo motivate richieste di embargo che non possono superare il termine di 12 mesi.
2. Tutti gli aspetti relativi alla comunicazione dei risultati da parte della/del dottoranda/o restano disciplinati dalle norme interne dell'Ateneo, ai quali la/il dottoranda/o deve attenersi, anche a tutela della conservazione dei requisiti di proteggibilità.
3. Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni dell'università, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra il raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale. La Comunicazione avviene a mezzo PEC (posta elettronica certificata) e in modo tempestivo dal conseguimento degli stessi. Le Parti si impegnano a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati.

4. Ciascuna Parte può esprimere il mancato interesse a proteggere i risultati dell'attività di ricerca il prima possibile dalla comunicazione di cui al comma precedente. In tali casi, l'altra Parte avrà diritto di procedere a proprio nome in modo pieno ed esclusivo.

#### **ART. 9 - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE SCIENTIFICA**

1. L'Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta da parte dell'Impresa, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate ragioni legate alla tutelabilità dei risultati. Sarà cura dell'Università di assicurare che le attività di utilizzazione scientifica dei risultati non comprometta la tutelabilità degli stessi.
2. Qualsiasi pubblicazione relativa alla ricerca finanziata con la borsa di dottorato, deve essere sottoposta preventivamente all'attenzione dell'Impresa, con almeno trenta (30) giorni di anticipo sulla data di pubblicazione, la quale verificherà l'assenza di informazioni riservate non divulgabili di proprietà dell'impresa e nel caso apporgerà le dovute modifiche/eliminazioni, fatto salvo il posticipo della pubblicazione per il tempo necessario all'eventuale deposito della domanda di brevetto, ovvero la sottoposizione della tesi al regime di "embargo", restando inteso che, in quest'ultimo caso, tale regime durerebbe fino alla rimozione concordata tra le Parti. In nessun caso il posticipo delle attività di disseminazione deve compromettere l'assolvimento degli obblighi di legge da parte del dottorando e il conseguimento del titolo.
3. Le Parti si impegnano a favorire la tutela e valorizzazione dei risultati, pur assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi Open science e FAIR Data, senza pregiudizio a quanto nei successivi paragrafi relativamente ai Diritti IP correlati ai risultati della ricerca.
4. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito di un progetto finanziato con fondi PNRR – DM 630/2024, secondo le Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti.

#### **ART. 10 – REGIME DI SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEI RISULTATI**

1. Nei casi di proprietà intellettuale congiunta dell'Università e dell'Impresa sui risultati di ricerca ai sensi del precedente art. 7, comma 2, le Parti si impegnano a collaborare alla redazione dei documenti necessari al deposito della relativa domanda di brevetto, che sarà depositata a nome congiunto e le relative spese saranno equamente suddivise al 50%.

2. Nei casi di proprietà intellettuale congiunta dell'Università e dell'Impresa sui risultati di ricerca ai sensi del precedente art. 7, comma 2, spetterà all'Impresa un'opzione per l'acquisto della quota di titolarità dell'Università da esercitarsi entro 6 mesi dal compimento delle prime formalità di protezione. Per l'esercizio dell'opzione di acquisto l'Impresa corrisponderà all'Università un corrispettivo, da stabilire con successivo atto tra le parti, che tenga conto del contributo delle Parti all'attività svolta, nonché dell'intero ammontare delle somme sostenute dall'Università per deposito e manutenzione dei titoli fino al momento di esercizio dell'opzione.
3. Decorso infruttuosamente il termine dell'opzione di acquisto del 50% ovvero in caso di rifiuto da parte dell'Impresa, l'Università sarà libera di procedere autonomamente allo sfruttamento dei risultati e, in caso di concessione di licenza onerosa a terzi, sarà tenuta a riconoscere all'Impresa un corrispettivo definito dal Consiglio di amministrazione dell'Università, tenendo conto dell'investimento dell'Università stessa nello sviluppo del risultato.
4. Qualora l'Università intenda cedere a terzi i diritti di proprietà intellettuale di cui sia contitolare l'Impresa e questa non sia interessata all'acquisto, le Parti si impegnano a procedere di comune accordo alla cessione e parteciperanno dei ricavi in proporzione alla rispettiva quota, fatto salvo il diritto dell'Università di recuperare preventivamente sul ricavato l'equivalente di tutti i costi sostenuti per la protezione dei titoli fino al momento della cessione
5. Nei casi previsti dall'articolo 7, comma 3, di titolarità esclusiva dell'Università dei diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della ricerca, qualora l'Impresa manifesti interessi per i risultati l'Impresa stessa avrà diritto, a sua scelta:
  - a) All'acquisto dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati di titolarità esclusiva dell'Università per un corrispettivo, da stabilire con successivo atto tra le parti, che tenga conto del contributo economico dell'impresa al dottorato innovativo.
  - b) Alla licenza esclusiva onerosa, con possibili limiti territoriali e di campo d'uso da concordarsi, remunerata con corrispettivi di tipo variabile di entità non inferiore a quella che si determinerebbe sulla base di una transazione di mercato e all'accollo dei costi pregressi e futuri di manutenzione dei titoli, ma tenuto conto del contributo economico dell'impresa al dottorato innovativo.
  - c) Alla licenza non esclusiva gratuita e limitata al campo d'uso di interesse dell'Impresa, valida anche in caso di cessione del brevetto da parte dell'Università e fatto salvo il rimborso dell'impresa dei costi sostenuti dall'università per la protezione brevettuale.

Ove l'impresa non abbia manifestato interesse per una delle opzioni di cui al comma precedente, entro 60 giorni o altro termine concordato dalle Parti, l'Università sarà libera di procedere allo sfruttamento della proprietà intellettuale nei limiti di quanto previsto al comma 6.

6. Ove, successivamente al decorso del termine di cui al comma precedente, l'Università identifichi una terza parte interessata allo sfruttamento della proprietà intellettuale di cui all'art. 7, comma 3, ovvero venga prevista la costituzione di uno spin-off accademico o universitario per lo sfruttamento, l'Impresa avrà il diritto di ricevere un'informativa preventiva al fine di poter esercitare il diritto a una licenza non esclusiva gratuita e senza limitazioni territoriali sui predetti risultati, che sarà opponibile anche a eventuali cessionari o sublicenziatari della proprietà intellettuale, fatto salvo il rimborso delle spese brevettuali sostenute dall'università fino al momento dell'esercizio della licenza non esclusiva da parte dell'impresa.
7. Decorsi infruttuosamente i termini di cui al precedente comma 6, ovvero in caso di rifiuto da parte dell'Impresa, l'Università sarà libera di procedere autonomamente allo sfruttamento dei risultati, anche mediante creazione di imprese spin-off e nulla sarà dovuto all'Impresa, fatti salvi gli obblighi relativi alla disseminazione dei risultati.

#### **ART. 11 – INFORMAZIONI CONFIDENZIALI E RISERVATEZZA**

1. Per "Informazioni Confidenziali" si intendono tutte le informazioni, i dati tecnici, le analisi, gli studi, le formule, le invenzioni, i documenti, il know-how, i segreti aziendali, i processi tecnologici, i modelli, le informazioni commerciali, ed ogni altra informazione o materiale relativi ad una Parte o riguardanti i prodotti e/o i progetti di detta Parte, che siano qualificati come "Informazioni confidenziali" e forniti per iscritto, per corrispondenza, o anche verbalmente o con qualsiasi altro mezzo o forma, o che comunque siano trasferiti da dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o consulenti della Parte divulgante alla Parte ricevente, in occasione dei contatti intercorsi tra loro.
2. Nel corso della Convenzione e anche successivamente alla sua scadenza o risoluzione fino a 3 [tre] anni dalla data di scadenza o fino a quando non si verificano le condizioni di cui di seguito, entrambe le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, in assenza del previo consenso scritto dell'altra Parte, alcuna informazione confidenziale e a non utilizzare alcuna informazione confidenziale per scopi diversi da quelli strettamente previsti per lo svolgimento del percorso di formazione e ricerca oggetto della presente Convenzione.
3. Ciascuna Parte potrà comunicare le informazioni confidenziali soltanto a quei soggetti che sono informati della natura confidenziale delle stesse e che sono vincolati ad obblighi di riservatezza e non utilizzo non meno vincolanti e restrittivi di quelli previsti nella presente Convenzione.

4. Le Parti sono tenute a conservare le informazioni confidenziali utilizzando adeguate modalità di conservazione e le necessarie precauzioni, con la diligenza richiesta dalle circostanze e dalla natura delle informazioni. Le Parti non possono riprodurre in alcun modo o attraverso alcun mezzo le informazioni confidenziali.
5. L'obbligo di riservatezza non si applicherà a qualsiasi informazione che:
  - a) la Parte ricevente possa dimostrare, tramite opportuna documentazione, essere legittimamente in suo possesso prima della divulgazione da parte della Parte divulgante;
  - b) sia o diventi di pubblico dominio anteriormente alla sottoscrizione della Convenzione ovvero anche successivamente, sempre che la divulgazione non sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo;
  - c) sia stata divulgata con il previo consenso scritto della Parte divulgante;
  - d) una Parte sia tenuta a comunicare ad Autorità pubbliche o giudiziarie a seguito di regolare e formale richiesta di queste ultime e/o alle quali sia comunque tenuta a fornire informazioni confidenziali per legge, regolamento o ordine dell'autorità giudiziale. In tal caso, la Parte che ha ricevuto l'ordine o la richiesta da parte dell'Autorità dovrà immediatamente informare la Parte divulgante e fornire copia delle informazioni confidenziali trasmesse all'Autorità, fermo restando che la divulgazione dovrà avvenire in misura strettamente necessaria per rispondere alla richiesta o all'ordine ricevuto.
6. Le informazioni confidenziali sono e rimangono proprietà esclusiva della Parte divulgante o di terzi che le hanno fornite alla Parte divulgante. La Parte ricevente non potrà rivendicare, direttamente o indirettamente, alcun diritto inerente alle informazioni confidenziali.
7. Ciascuna Parte, a semplice richiesta dell'altra, si impegna a consegnare, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione via PEC/Raccomandata, tutti i documenti e/o materiale in proprio possesso e contenente le informazioni confidenziali relative all'altra Parte, salvo il diritto a trattenere copia degli stessi per l'adempimento di obblighi di legge, o delle proprie policy in materia di trattamento dei dati o qualora si tratti di documenti e/o materiale che riguardino informazioni relative ad entrambe le Parti o elaborate congiuntamente.
8. Fatto salvo quando previsto nelle disposizioni precedenti relative al regime di disseminazione dei risultati, le Parti si impegnano a far assumere al/alla dottorando/a, sotto la sua personale responsabilità, specifici impegni alla riservatezza.

#### **ART. 12 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La durata della presente Convenzione decorre dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione e terminerà con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca da parte della/del dottoranda/o.

Nell'ipotesi di interruzione del percorso dottorale per rinuncia o esclusione previste dal Regolamento in materia di corsi di Dottorato dell'Università, la presente convenzione si intende risolta alla data della rinuncia/esclusione.

#### **ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e/o comunque funzionali all'esecuzione della presente Convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione o in virtù di disposizioni normative vigenti. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli interessati.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e in assenza di differenti precisazioni successive concordate per iscritto dalle Parti, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e nel D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi della Basilicata. L'Università degli Studi della Basilicata ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati che può essere contattato ai seguenti indirizzi:

Email: [rpdp@unibas.it](mailto:rpdp@unibas.it) - Tel. (+39) 0971 202107.

Titolare del trattamento dati per l'Impresa è A.T.E.R. POTENZA. Il Responsabile della protezione dei dati dell'Impresa può essere contattato al seguente indirizzo: [archdepaolis@tiscali.it](mailto:archdepaolis@tiscali.it).

#### **ART. 14 – FORO COMPETENTE**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia

relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Potenza.

#### **ART. 15 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE**

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della Tariffa – Parte II allegata al DPR 131/86, a cura e spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, pari a € 16,00 ogni 4 facciate, sono a carico dell'Università/Impresa e saranno assolte in modalità virtuale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del DPR 642/1972, in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Potenza n. 41594 del 20/12/1999.

#### **ART. 16 – CODICE ETICO**

L'Impresa dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare il "Codice Etico e di Comportamento" dell'Università emanato con D.R. n. 278 del 27 luglio 2011 (pubblicato all'indirizzo [Statuto e regolamenti - Portale unibas](#)).

L'Università dichiara di aver preso visione e impegnarsi a far sì che il dottorando che beneficerà della borsa cofinanziata dall'Impresa, osservi il "Codice Etico e di Comportamento" adottato dalla stessa.

**Per l'Università**  
**Il Rettore**  
**Prof. Ignazio Marcello MANCINI**

**Per l'Impresa**  
**L'Amministratore Unico**  
**Arch. Vincenzo DE PAOLIS**

Firmato digitalmente da

**Ignazio Marcello Mancini**

**C = IT**  
**Data e ora della firma:**  
**03/10/2024 12:21:17**

## ALLEGATO A

### PROGETTO DI RICERCA (PNRR – DM 630/2024)

La ricerca affronta il tema dell'abitare in relazione agli aspetti costruttivi e architettonici del patrimonio edilizio esistente, analizzando l'opportunità di una gestione e di una riqualificazione attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Partendo dall'analisi dell'edilizia sociale e dei temi ad essa connessi, il progetto si propone di realizzare un modello di transazione digitale del patrimonio edilizio e archivistico dell'ATER di Potenza per integrare nuovi sistemi e metodologie per la gestione e la programmazione degli interventi.

La fase preliminare esamina il concetto dell'abitare, nella sua evoluzione storica, e del vivere gli spazi della città in rapporto con le necessità e il benessere della persona. Più in particolare, tenendo in considerazione anche aspetti legati alla costruzione, questa fase comprende quanto segue:

1. Studio delle esperienze di edilizia residenziale pubblica nella storia;
2. Analisi dei modelli di edilizia sociale in Europa e in Italia;
3. Valutazione delle potenzialità del patrimonio edilizio ed urbano esistente;
4. Analisi delle attività umane in relazione agli "spazi per la vita";
5. Analisi delle tecnologie costruttive;
6. Relazioni tra lo spazio domestico e gli spazi pubblici e di comunità;
7. Nuove visioni dell'abitare post-pandemiche;
8. Individuazione di luoghi e "corridoi" di rigenerazione urbana fondati sul ruolo rinnovato dell'edilizia sociale;
9. il ruolo delle tecnologie e dell'informatizzazione all'interno del processo produttivo delle costruzioni e della progettazione e della gestione del patrimonio edilizio.
10. Modelli di pratica per la progettazione, la riqualificazione, l'efficientamento energetico.

Questa prima fase della ricerca si colloca, nella sua parte applicativa, in un ambito territoriale specifico di competenza dell'ATER di Potenza e riguarda lo studio di casi studio relativi all'edilizia pubblica e alle relazioni con la città, con particolare attenzione agli aspetti della "sostenibilità".

La seconda fase della ricerca prevede la sperimentazione, su casi campione, di un modello di recupero, uso, manutenzione e programmazione, elaborato attraverso le tecnologie informatiche (GIS e BIM), da poter poi utilmente adottare su vasta scala sul patrimonio dell'ATER per la semplificazione operativa degli interventi e l'efficientamento gestionale.

Questa fase del progetto di ricerca propone di trasformare i dati archiviati nel database dell'Azienda e-Working, in dati territoriali, urbani e costruttivi al fine di facilitare l'accesso alle informazioni e di rilevare in modo immediato i fenomeni ad esse correlate.

I modelli BIM completano le informazioni del patrimonio indagato e ne consentono la gestione sia rispetto ai programmi di manutenzione sia rispetto ai possibili interventi progetto e di recupero.

Si intende, pertanto, sperimentare un metodo innovativo per la realizzazione della "carta di identità" dei fabbricati e per poterne programmare future azioni di gestione.

Grazie all'utilizzo dei sistemi informatici, integrando ricerca sul campo e di archivio, è possibile restituire concretamente un modello di operatività che può essere utilizzato per realizzare quanto segue:

- Catalogazione del patrimonio abitativo sociale di proprietà dell'ATER di Potenza, analizzando aspetti legati allo stato conservativo dei luoghi;
- Analisi delle "esigenze" degli abitanti e dell'Azienda Territoriale;
- Definizione dei criteri di intervento e delle priorità sulla base dei parametri stabiliti;
- Pianificazione locale coordinata tra i soggetti che gestiscono il territorio;
- Definizione dei livelli di intervento (manutenzione, adeguamento sismico, efficientamento energetico, riqualificazione edilizia, retrofit, rigenerazione urbana) sulla base di adeguati parametri di riferimento;
- Definizione di un progetto pilota da estendere a contesti più ampi (al di fuori dell'ATER di Potenza) quali ad esempio i dati urbani più in generali connessi alla residenza.